

C.N.F., Sent. 11 novembre 2022, n. 211

"*Omissis*"

FATTO

A seguito della segnalazione del mancato raggiungimento da parte dell'Avv. *omissis* del numero minimo di crediti formativi previsti per il triennio 2014-2016, nello specifico zero su quarantacinque, il COA di *omissis* trasmetteva gli atti al CDD della *omissis*, dove veniva aperto un procedimento disciplinare ed approvato il seguente capo di incolpazione:

"per non aver, in violazione dell'art. 15 Codice Deontologico Forense (dovere di aggiornamento professionale), in relazione all'art. 25 c. 10 regolamento CNF n. 6/14 (formazione continua), nel triennio formativo 2014-2016, raggiunto il numero minimo di crediti previsto pari a 45 unità.

In omissis dal 1° gennaio 2017".

L'incolpato, regolarmente avvisato dal COA prima e dal CDD dopo, non svolgeva alcuna attività difensiva, rimanendo così contumace ed indifferente rispetto al procedimento.

Nel corso del procedimento emergeva come l'Avv. *omissis* non avesse raggiunto gli obblighi formativi neanche nei trienni 2008/2010 e 2011/2013.

Inoltre, dall'esame della documentazione il CDD rilevava come non fosse mai pervenuta alcuna richiesta di esonero dall'obbligo formativo; il CDD riteneva, quindi, come l'Avv. *omissis* avesse tenuto una condotta di apatia ed indifferenza verso la formazione.

Il CDD accertava la responsabilità dell'incolpato ed alla luce di vari elementi - tra i quali il comportamento complessivo tenuto dall'incolpato anche nel procedimento disciplinare, il fatto storico, l'esistenza di precedenti disciplinari e, infine, l'impossibilità di ravvisare pentimento o riconoscimento della propria responsabilità - irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi due.

Avverso detta decisione, notificata in data 22 novembre 2018, l'Avv. *omissis* in proprio ha proposto ricorso, depositato il 20 dicembre 2018 a mezzo P.E.C. presso la segreteria del CDD della *omissis*, con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, in riforma della sanzione irrogata dal CDD della *omissis*, voglia applicare la sanzione della censura al posto di quella comminata dal CDD e disporre la sospensione della esecutività della decisione in virtù dell'impugnazione proposta.

L'Avv. *omissis* nel proprio ricorso sostanzialmente deduce ed eccepisce:

1) riduzione della sanzione irrogata nell'ambito del procedimento disciplinare mediante l'applicazione della sanzione della censura, in quanto il CDD non avrebbe dovuto tenere di conto i precedenti disciplinari poiché non ancora passati in giudicato stante l'impugnazione proposta davanti al CNF.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato perché infondato.

Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, senza contestare il fatto addebitatogli, lamenta l'erroneità della motivazione del provvedimento del CDD in quanto la dosimetria della sanzione sarebbe fondata sull'esistenza di precedenti disciplinari che in realtà non avrebbero potuto essere considerati in quanto non definitivi.

Preme ricordare come la determinazione della sanzione disciplinare sia conseguenza di una complessiva valutazione dei fatti che riguarda, a titolo esemplificativo, la gravità dei comportamenti contestati, il grado della colpa o l'eventuale sussistenza del dolo e la sua intensità, nonché il comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto e la condotta processuale (tra le tante si vedano sent. CNF nn. 189 e 197 del 5 novembre 2021). Di tali criteri il CDD della *omissis* ha fatto adeguato uso non rispondendo al vero l'affermazione difensiva per cui unica circostanza valutata siano stati i "precedenti" analoghi del ricorrente, atteso che l'Organo disciplinare, nella determinazione della sanzione, ha avuto riguardo oltre che al fatto storico nella sua materialità altresì al comportamento complessivo tenuto dall'incolpato, anche nel corso del procedimento disciplinare.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2022.